



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)
2011/0273 (COD)**

**14287/12
ADD 1 REV 2**

**FSTR 64
FC 42
REGIO 102
SOC 780
AGRISTR 128
PECHE 372
CADREFIN 408
CODEC 2242**

ADDENDUM 1 alla NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 13730/12, 15253/1/11 REV 1
n. prop. Comm.: COM (2011) 496 definitivo, COM (2011) 611 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza su informazione, comunicazione e assistenza tecnica

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative a informazione, comunicazione e assistenza tecnica della proposta di regolamento recante disposizioni comuni e sulla parte relativa all'assistenza tecnica del regolamento CTE.

Per il regolamento recante disposizioni comuni le parti evidenziate in grassetto indicano le modifiche rispetto alla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, corretta il 14 marzo 2012 e modificata l'11 settembre 2012; per il regolamento CTE esse indicano le modifiche rispetto alla versione riveduta (errata corrige) presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012.

Regolamento recante disposizioni comuni

CAPO II

Informazione e comunicazione

Articolo 105

Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:
 - a) elaborare le strategie di comunicazione;**
 - b)** garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;
 - c)** informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;
 - d)** pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli **accordi** di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri **o le autorità di gestione** mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo, **nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio nel formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni** è accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico che fornisce un elenco [...] di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Per incoraggiare il riutilizzo dell'elenco degli interventi da parte del settore privato, della società civile o dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web potrebbe contenere un'indicazione precisa delle norme di autorizzazione vigenti in base alle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni **sei** mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato VI.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e **comunicazione** destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato VI.
4. **La Commissione**, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame **stabilita** all'articolo 143, paragrafo 3, **adotta condizioni uniformi per le** caratteristiche tecniche delle misure in materia di informazione e **comunicazione** relative all'intervento e le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard.

Articolo 106

Strategia di comunicazione

1. Lo **Stato membro o le** autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. **La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del/dei programma/i operativo/i conformemente al principio di proporzionalità.**

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato VI [...].

2. **Entro un anno dall'adozione** del/**dei** programma/**i** operativo/**i** interessato/**i**, la strategia di comunicazione è **trasmessa per approvazione al** [...] comitato di sorveglianza, **in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2, lettera d).**

Quando viene definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi che riguarda diversi comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza che, in consultazione con le altre autorità di sorveglianza pertinenti, è responsabile dell'approvazione della strategia comune e dell'approvazione di eventuali rettifiche successive.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono rivedere la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. L'autorità di gestione trasmette la strategia di comunicazione riveduta al comitato di sorveglianza per approvazione, in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione, **conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, lettera c),** informa il/i comitato/i di sorveglianza responsabile/i [...] almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e alla sua **analisi** dei risultati, **nonché sulle attività di informazione e comunicazione da svolgere l'anno successivo.**

Articolo 107

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più Fondi, **inclusi i pertinenti programmi di cooperazione territoriale europea,** e ne informa la Commissione.
2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione **è responsabile del coordinamento** [...] di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, **qualora una siffatta rete esista,** [...] **della** creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato VI e **della fornitura di** una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello **di Stati membri.**
3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. **Se del caso, una persona può essere designata per diversi programmi operativi.**

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri [...], al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.
-

ALLEGATO VI

Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi

1. Elenco degli interventi

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, deve contenere, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche);
- denominazione dell'intervento;
- sintesi dell'intervento;
- data di inizio dell'intervento;
- data di fine dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);
- spesa totale ammissibile assegnata all'intervento;
- tasso di cofinanziamento UE (per asse prioritario);
- codice postale dell'intervento; o altro indicatore di località pertinente;
- paese;
- denominazione della categoria di intervento, **conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punto vi)**;
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

I titoli dei campi di dati [...] devono essere forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

2. Misure di informazione e comunicazione per il pubblico

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per **offrire informazione e comunicazione al** pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e **comunicazione** siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e **comunicazione** :
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del/**dei** programma/**i** operativo/**i**, anche **prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione**;
 - b) [...] un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del/**dei** programma/**i** operativo/**i**, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni ed altri esempi di progetti;
 - c) esporre **l'emblema** dell'Unione europea [...] **presso le sedi di** ogni autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione elettronica dell'elenco degli interventi di cui al punto 1;
 - e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico; [...]
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, **se del caso**, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

3. L'autorità di gestione deve, **se del caso**, coinvolgere in azioni di informazione e **comunicazione**, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi:

a) i partner di cui all'articolo 5;

b) gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri **e** i centri di informazione sull'Europa;

c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono ad un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1 [...].

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei Fondi all'intervento riportando:

a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, insieme ad un riferimento all'Unione europea;

b) un riferimento al Fondo [...] che sostiene l'intervento.

Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo, l'indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta.

2. Durante l'attuazione di un intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai Fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'intervento, **proporzionato al livello del sostegno**, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - b) collocando, **per gli interventi che non rientrano nei paragrafi 4 e 5**, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per gli interventi sostenuti dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento **relativo all'attuazione di un intervento utilizzato per il pubblico o per i partecipanti**, compresi certificati di frequenza o altro, [...] deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo o dai Fondi.

4. Durante l'esecuzione di un intervento sostenuto dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni intervento che consista nel finanziamento di infrastrutture o di interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR; **nonché**
 - b) l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione.

La targa o cartellone indica il [...] nome e **lo scopo principale** dell'intervento. **Esso** è preparato in conformità alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4.

3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi

3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, in conformità alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione europea e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai Fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;

b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

d) i criteri di selezione degli interventi da sostenere;

e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

- f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'intervento e il sostegno all'intervento da parte dei Fondi, conformemente al precedente punto 2.2. L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di [...] proporre nelle domande attività di comunicazione indicative commisurate all'entità dell'intervento [...].

3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione può fornire kit di informazione e pubblicità, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. Elementi della strategia di comunicazione

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione, e se del caso dallo Stato membro, deve di norma contenere almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e **comunicazione**;
- f) le modalità per le misure di informazione e **comunicazione** di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g) l'indicazione di come le misure di informazione e **comunicazione** debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e dall'Unione europea e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
- i) [...]
-

2. ASSISTENZA TECNICA

Regolamento recante disposizioni comuni

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 51

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Queste misure **comprendono in particolare:**

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei Fondi del QSC;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui Fondi del QSC e al rapporto sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei Fondi del QSC, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

- e) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei Fondi del QSC, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI.

Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai Fondi del QSC, mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva [di cui all'articolo 143, paragrafo 2 oppure a norma dei regolamenti specifici dei Fondi, ove opportuno]¹

¹ Da rivedere in una fase successiva, ad esempio nel contesto delle procedure del comitato e dopo una lettura completa del regolamento recante disposizioni comuni.

Articolo 52

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.
2. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun Fondo del QSC.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 109

Assistenza tecnica degli Stati membri

- 1. L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e al 4% del Fondo di coesione assegnato ai programmi operativi in uno Stato membro.**
- 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, ogni Fondo può sostenere interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi. L'importo assegnato all'assistenza tecnica a titolo, rispettivamente, del FESR e del FSE non supera il 10% della dotazione complessiva di ciascun Fondo per i programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".**

- 3. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, gli interventi di assistenza tecnica possono essere attuati al di fuori dell'area del programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che gli interventi siano effettuati a vantaggio del programma operativo o a vantaggio degli altri programmi interessati nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica.**
- 4. Le dotazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per sostenere gli interventi di assistenza tecnica relativi a qualsiasi categoria di regioni o il Fondo di coesione, a condizione che non sia superato il limite di cui al paragrafo 1 .**
- 5. In deroga al paragrafo 1, quando l'importo complessivo dei Fondi destinato ad uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" arriva fino a 1 miliardo di EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% ma non deve superare i 50 000 000 EUR.**
- 6.** L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo e/odi un programma operativo specifico.
- 7. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 5, in casi debitamente giustificati e se un programma operativo multifondo che include il FESR e il Fondo di coesione riguarda l'intero territorio dello Stato membro comprendente un'unica categoria di regione, l'importo destinato ad un asse prioritario per l'assistenza tecnica del Fondo di coesione al programma può salire al 7% della dotazione complessiva a titolo del Fondo di coesione nello Stato membro a condizione che l'ammontare totale destinato all'assistenza tecnica nello Stato membro non superi il 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato allo Stato membro.**

[...]

Capo IV

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 16

Assistenza tecnica

- 1.** L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 EUR. **Per i programmi di cooperazione transnazionale tale importo potrebbe raggiungere il 7% dell'importo complessivo assegnato a un programma di cooperazione.**

- 2.** **In deroga al paragrafo 1, quando l'importo complessivo assegnato a un programma di cooperazione transfrontaliero arriva fino a 50 000 000 EUR, l'assistenza tecnica, in casi debitamente giustificati, può superare il 6% ma non deve superare 3 500 000 EUR.**